

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Comitato pendolari dello Stretto relativamente al sistema e alle condizioni di trasporto nell'area dello Stretto di Messina .....	58
---	----

#### SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	58
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriore emendamento del relatore e nuove formulazioni</i> ) .....	67
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate in linea di principio</i> ) .....	70

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	66
--	----

AVVERTENZA .....	66
------------------	----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 8 luglio 2009.*

**Audizione di rappresentanti del Comitato pendolari dello Stretto relativamente al sistema e alle condizioni di trasporto nell'area dello Stretto di Messina.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.10 alle 9.50.

#### SEDE LEGISLATIVA

*Mercoledì 8 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, e il sottose-*

*retario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale.**

**C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 7 luglio 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri sono state accantonate alcune proposte emendative. Prima di passare all'esame di tali proposte, avverte che il relatore ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 1.01 e che conseguentemente si intende decaduto anche il subemendamento Montagnoli 0.1.01.1, riferito a tale articolo aggiuntivo. Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 5.7, in materia di termini di applicazione della disciplina in materia di targa personale e ha presentato una identica riformulazione degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6, concernenti i corsi di guida sicura (*vedi allegato 1*). Chiede quindi al relatore se intende illustrare l'emendamento 5.7 e la riformulazione degli emendamenti Brugger 12.2 e Montagnoli 12.6. Dà conto infine della sostituzione del deputato Salvini con il deputato Pini.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, fa presente che l'emendamento 5.7 riguarda due profili essenziali al fine di garantire il funzionamento del regime della targa personale. In primo luogo stabilisce una data certa, fissata al 1° gennaio 2011, dalla quale entra in vigore una riforma di così ampia portata, senza riferirsi a una data al momento indeterminata come quella di entrata in vigore della legge o del regolamento. In secondo luogo, disciplina le modalità di applicazione della riforma, nel senso che la targa personale viene introdotta in relazione ai veicoli immatricolati successivamente alla data del 1° gennaio 2011. Osserva infatti che quest'ultima disposizione risulta necessaria nel caso in cui la disciplina attuativa che sarà prevista dal regolamento comporti per le targhe caratteristiche tecniche diverse da quelle delle targhe attualmente in uso. Evidenzia che l'emendamento non comporta nessun aggravio di adempimenti per gli utenti. Sottolinea che anche per quanto riguarda gli uffici non è necessario predisporre una dotazione informatica aggiuntiva e l'emendamento permetterà di gestire gradualmente l'introduzione della riforma. Avverte infine che la mancata adozione di

tale emendamento renderebbe problematico il mantenimento delle disposizioni in materia di targa personale. Propone inoltre un'identica riformulazione degli emendamenti 12.2 Brugger e 12.6 Montagnoli, volta a prevedere un decreto ministeriale con cui, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sia dettata la disciplina dei corsi di guida sicura avanzata, individuando altresì le violazioni previste dal codice della strada per le quali la frequenza dei suddetti corsi è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

Silvia VELO (PD) manifesta la propria difficoltà rispetto al metodo di lavoro seguito dalla Commissione; ricorda infatti che dopo un lungo e articolato dibattito si è pervenuti ad un testo ampiamente condiviso, che tuttavia viene rimesso continuamente in discussione attraverso gli emendamenti del relatore. Ritiene che questo metta seriamente in discussione lo spirito di collaborazione con il quale si è pervenuti alla sede legislativa. Con particolare riguardo alla targa personale, ritiene che questo sia un istituto innovativo, la cui efficacia, a suo giudizio, non dovrebbe essere differita ad una data così lontana, come previsto dall'emendamento del relatore. Riscontra sul tema delle targhe un atteggiamento ostativo da parte del Governo, anche in relazione al mantenimento del monopolio nella fornitura delle targhe da parte del Poligrafico dello Stato.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene corretto il metodo seguito e ritiene opportuna la presentazione di emendamenti che intervengano sul testo per dare seguito a quanto emerso dal dibattito.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno invitato il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 1.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO condivide le finalità di sicurezza recate dall'emendamento Montagnoli 1.4, tuttavia esprime un parere conforme a

quello del relatore in quanto l'approvazione dell'emendamento creerebbe una discriminazione tra imprese costruttrici nazionali ed estere. Ricorda che è in fase di approvazione un regolamento comunitario al riguardo e che quindi i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli di cui all'emendamento saranno introdotti in futuro, in tempi stabiliti in sede europea, che non ritiene opportuno anticipare.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'opportunità di equipaggiare i veicoli con i sistemi elettronici per il controllo della frenata e della stabilità, come previsto dall'emendamento, ai fini del rafforzamento della sicurezza stradale.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, pur ribadendo di condividere pienamente le finalità dell'emendamento, chiede al presentatore di ritirarlo e di trasformarlo in un ordine del giorno, dando ampie assicurazioni che il Governo si impegnerà a monitorare la normativa comunitaria e a darne tempestiva attuazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede ulteriori chiarimenti sull'invito al ritiro, non ritenendo che si possano creare danni alle imprese nazionali nel caso di approvazione di una disposizione che anticipa i contenuti di una disposizione europea che a breve entrerà in vigore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce che l'approvazione dell'emendamento porterebbe ad una forte discriminazione per le imprese costruttrici nazionali che si vedrebbero costrette ad equipaggiare i veicoli con i dispositivi di stabilità e di frenata, diversamente da quanto accadrebbe per imprese costruttrici appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea. Ritiene opportuno ragionare in una logica comunitaria piuttosto che nazionale, per cui gli adeguamenti tecnici dei veicoli devono essere stabiliti in modo omogeneo in tutti i Paesi membri dell'Unione europea.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di valutare l'introduzione dei dispositivi oggetto dell'emendamento in via sperimentale.

Gianluca PINI (LNP) ritiene opportuna una riformulazione dell'emendamento in cui si richiamino i criteri e i tempi di attuazione della normativa stabilita dall'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 1.4 e approva in linea di principio gli identici emendamenti Compagnon 2.4 e Antonino Foti 2.2 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che il proprio emendamento 5.6 estende la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o, in caso di reiterazione, della confisca amministrativa del veicolo anche all'ipotesi di circolazione senza targa.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti al relatore rispetto all'ipotesi di circolazione avendo perso la targa.

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che il veicolo viene confiscato solo in caso in cui sia effettivamente privo di targa e non nel caso in cui temporaneamente circoli sprovvisto della targa.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 5.6 del relatore (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, intervenendo sull'emendamento 5.7 presentato dal relatore, si dichiara contrario a fissare una data per l'entrata in vigore del nuovo regime delle targhe personali. Ritiene invece preferibile prevedere che il nuovo sistema entri in vigore al momento dell'approvazione del regolamento ministeriale, come previsto dal testo. Invita quindi il relatore a valutare l'ipotesi di un ritiro del proprio emendamento.

Silvia VELO (PD) osserva che se viene ritirato l'emendamento 5.7 del relatore, l'applicazione del sistema della targa personale decorrerà al momento dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal testo unificato.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, in ragione dell'invito rivoltagli dal Presidente, ritira il proprio emendamento 5.7.

Michele Pompeo META (PD) ritira il proprio emendamento 6.1.

Silvia VELO (PD), intervenendo sull'emendamento 6.3, fa presente che da alcuni approfondimenti sulla materia trattata dall'emendamento è emersa l'opportunità di precisare i termini giuridici del divieto di intestazioni fittizie dei veicoli, recuperando in parte quanto previsto dal proprio emendamento 6.2. Invita quindi il relatore a riformulare l'emendamento 6.3 nel senso desiderato.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ritiene condivisibile quanto chiesto dalla collega Velo. Chiede quindi l'accantonamento del proprio emendamento 6.3, riservandosi di presentarne una riformulazione.

Silvia VELO (PD), in ragione di quanto dichiarato dal relatore, ritira il proprio emendamento 6.2.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento 6.2 del relatore.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 6.2.

Michele Pompeo META (PD), intervenendo sul proprio emendamento 11.1, ribadisce che non risultano comprensibili le motivazioni per le quali si deve prevedere l'emanazione di un duplicato della patente in caso di rinnovo.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che il modello di patente europea attualmente in vigore è simile ad una carta di

credito. Avverte di aver accertato che le strutture preposte sono in grado di effettuare i duplicati della patente in tempi anche più brevi rispetto a quelli assicurati attualmente per il tagliando adesivo. Ricorda che il tagliando adesivo non è conforme alla normativa europea e che è opportuno che le patenti siano omogenee nei Paesi dell'Unione europea.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO avverte di aver effettuato una verifica con il direttore della motorizzazione civile che ha assicurato che l'emendamento produrrà una riduzione dei tempi di consegna dei duplicati e ne raccomanda l'approvazione anche in ragione del fatto che la fustella adesiva da apporre sulla patente non viene accettata all'estero.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) osserva che il tagliando adesivo è nato in un'epoca in cui la patente era cartacea ed era più oneroso predisporre un duplicato piuttosto che apporvi un'etichetta. Ritiene importante garantire ai cittadini che la procedura di rinnovo rimanga invariata e assicurarsi che la nuova patente arriverà a casa, così come oggi avviene per il tagliando adesivo. Ritiene che sia il relatore sia il deputato Meta perseguano entrambi obiettivi di semplificazione e che sia opportuno ritirare questo emendamento, mantenendo il testo dell'articolo 11, se il Governo dà garanzie che si produce effettivamente un effetto di semplificazione per i cittadini.

Michele Pompeo META (PD) ritira il proprio emendamento 11.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione dell'emendamento Brugger 12.2.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 12.6.

La Commissione approva in linea di principio gli emendamenti Brugger 12.2 e

Montagnoli 12.6, nell'identica riformulazione (vedi allegato 2).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), intervenendo sul proprio emendamento 15.5, ribadisce che, a suo giudizio, la sanzione prevista in caso di eccesso di velocità è troppo elevata; ritiene sufficiente aver inasprito la sanzione amministrativa pecuniaria. Ricorda che sull'apparato sanzionatorio per violazioni di norme del codice della strada è intervenuto recentemente anche il pacchetto sicurezza e che andrebbe fatta una valutazione complessiva delle sanzioni per evitare che, per effetto di interventi sovrapposti, si pervenga ad un quadro sanzionatorio non più proporzionato alle violazioni.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritiene che il proprio emendamento 15.6 costituisca una giusta mediazione, in quanto non sopprime del tutto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida ma prevede che la durata sia da uno a tre mesi, anziché da tre a sei mesi come previsto dal testo unificato.

Silvia VELO (PD) pur ribadendo l'esigenza di approvare misure che garantiscano la sicurezza della circolazione stradale, invita la Commissione a fare una riflessione complessiva sull'apparato sanzionatorio. Ritiene la proposta emendativa 15.6 del deputato Zeller una giusta mediazione tra le esigenze di sicurezza e quelle di proporzionalità.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 15.5 e sottoscrive l'emendamento Zeller 15.6.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Zeller 15.6 (vedi allegato 2).

Mario VALDUCCI, *presidente*, fa presente che i subemendamenti si possono riferire anche al testo riformulato dell'emendamento 15.9 del relatore, e pertanto saranno messi in votazione, riferendoli a tale testo.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda che la riformulazione del subemendamento Misiti 0.15.9.2 (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 7 luglio 2009, pag. 100) prevede che i proventi degli accertamenti effettuati mediante apparecchi o dispositivi di rilevamento della velocità a distanza non siano devoluti ma attribuiti all'ente proprietario della strada su cui l'accertamento medesimo è stato effettuato; la disciplina attuativa rimane affidata ad un decreto ministeriale.

La Commissione, con distinte votazioni, approva in linea di principio i subemendamenti Misiti 0.15.9.2., nel testo riformulato e Zeller 0.15.9.3 (vedi allegato 2).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti sul mantenimento dell'invito al ritiro del proprio subemendamento 0.15.9.4.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce la difficoltà di attuazione della misura proposta dal subemendamento, con cui si prevede che i proventi delle sanzioni effettuate con autovelox siano utilizzati nello stesso ambito provinciale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, segnala l'opportunità di recuperare i contenuti del subemendamento Montagnoli 0.15.9.4 in un ordine del giorno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio subemendamento 0.15.9.4 e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda i contenuti dell'emendamento 15.9 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 1).

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 15.9 del relatore, nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Daniele TOTO (PdL) ritira il proprio emendamento 15.8.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Montagnoli 22.9 e 22.23.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio emendamento 23.4.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene condivisibili i contenuti dell'emendamento Zeller 27.3, che riduce da cinque a tre anni il periodo di tempo per il quale, in caso di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l o per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non è possibile conseguire una nuova patente.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, modifica il proprio parere sull'emendamento Zeller 27.3, esprimendo parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Zeller 27.3.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 27.3 (*vedi allegato 2*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, con riferimento all'articolo aggiuntivo Montagnoli 33.01 osserva che non sembra avere portata normativa, in quanto già sulla base della disciplina vigente con decreto ministeriale si provvede all'aggiornamento delle appendici del regolamento di esecuzione del codice della strada relative ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita il presentatore a valutare l'opportunità di presentare un ordine del giorno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira il proprio articolo aggiuntivo 33.01, riservandosi di presentare un ordine del giorno. Passando quindi al proprio emendamento 40.3, osserva che la Commissione, già in sede referente, aveva convenuto sull'opportunità di intervenire sulla materia dei criteri di omologazione degli impianti semaforici. Ritiene che le diffi-

coltà di ordine finanziario indicate dalla Commissione Bilancio possano essere superate.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, propone una riformulazione dell'emendamento Montagnoli 40.3, nel senso di estendere la disciplina ivi prevista a tutti gli impianti semaforici, individuando una specifica copertura finanziaria (*vedi allegato 1*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accoglie la riformulazione del proprio emendamento 40.3.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento Montagnoli 40.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione passerà di nuovo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22, precedentemente accantonati.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Montagnoli 22.9.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritiene opportuno escludere gli autotrasportatori di merci che non guidano mezzi pesanti dal divieto assoluto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Insiste pertanto per la votazione del proprio emendamento 22.9.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 22.9.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, relativamente all'emendamento Montagnoli 22.23, pur ribadendo che si rimette alla Commissione, esprime perplessità sulla coerenza dell'emendamento rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame. Ricorda altresì la recente vicenda del disegno di legge comunitaria per il 2008, nel quale un intervento sulla normativa dettata dal decreto-legge n. 117 del 2007, introdotto dalla Camera, è stato successivamente soppresso dal Senato.

Gianluca PINI (LNP) precisa i contenuti dell'intervento inserito nel disegno di legge comunitaria dalla Camera, rilevando che la soppressione dal parte del Senato è stata dettata non da una considerazione del merito del problema, ma da ragioni meramente politiche. Osserva che la disciplina vigente induce chi intende acquistare e consumare alcolici di notte a spostarsi da un luogo all'altro, senza peraltro porre alcun ostacolo efficace alla somministrazione degli alcolici medesimi. Rileva infatti che la riduzione degli incidenti non è dovuta all'effetto deterrente delle misure introdotte dal decreto-legge n. 117 del 2007, ma dall'intensificazione dei controlli.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), pur ribadendo di condividere un atteggiamento di massima severità nei confronti di guida in stato di ebbrezza, rileva che la disciplina dettata dal decreto-legge n. 117 del 2007 ha determinato forti differenziazioni tra aree in cui il divieto è rispettato, con la conseguenza di indurre molti locali a chiudere, ed aree in cui non lo è. Ritiene che non sia fondata l'osservazione del relatore che la questione non è attinente al provvedimento in esame, in quanto già il decreto-legge n. 117 del 2007 era un intervento in materia di sicurezza stradale. Esprime invece apprezzamento per l'emendamento Montagnoli 22.23 che prevede una disciplina flessibile affidando alla responsabilità del sindaco la determinazione dell'orario di chiusura dei locali.

Mario LOVELLI (PD) ritiene discutibile introdurre nel provvedimento in esame una modifica al divieto di somministrazione degli alcolici dopo le due di notte nei locali di spettacolo. Reputa infatti che tale intervento rappresenterebbe un messaggio contraddittorio rispetto alle finalità del provvedimento. Ricorda che la disposizione assai discutibile introdotta nel disegno di legge comunitario per il 2008 era stata approvata in una situazione di disattenzione generale. In conclusione ribadisce che a suo avviso è opportuno mantenere la disciplina vigente.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che anche l'esame dell'emendamento Montagnoli 22.23 attesta la leggerezza con cui la Commissione sta affrontando il provvedimento in esame. Ribadisce la sua contrarietà ad un approccio puramente repressivo e ricorda che nell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso con grande chiarezza che il divieto di somministrazione di alcolici dopo le due di notte è risultato del tutto inefficace.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) condivide le osservazioni del relatore che l'emendamento riguarda una questione sostanzialmente estranea rispetto ai contenuti del provvedimento in esame. Esprime inoltre perplessità sull'emendamento Montagnoli 22.23, in quanto ritiene che la materia debba essere disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio.

Silvia VELO (PD) osserva in primo luogo che non è condivisibile l'affermazione del relatore secondo cui il provvedimento in esame non è la sede appropriata per disciplinare la materia in quanto il divieto di somministrazione di alcolici è stato introdotto nel decreto-legge n. 117 del 2007, che recava modifiche al codice della strada. Osserva altresì che il Governo sta adottando un metodo di legiferare che si caratterizza per l'uso costante di provvedimenti *omnibus*. In secondo luogo ritiene che il divieto introdotto nel decreto-legge n. 117 del 2007 rappresenta una norma sbagliata, iniqua e discriminatoria. Rileva altresì l'incoerenza della posizione del relatore che, era stato il primo firmatario dell'emendamento con cui il divieto è stato introdotto nel citato decreto-legge n. 117 del 2007. Auspica infine che il Governo si esprima in modo chiaro e coerente sulla questione e assuma la responsabilità delle proprie scelte.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, ricorda le modalità in cui si è svolto il dibattito parlamentare sul decreto-legge n. 117 del 2007 e osserva che la misura ivi introdotta intendeva sollecitare un ripensamento complessivo della disciplina della sommi-

nistrazione di alcolici. Precisa altresì che le valutazioni da lui espresse si riferiscono in modo specifico all'emendamento Montagnoli 22.23. Ritiene infatti che questo intervento debba essere esaminato insieme con la X Commissione. Rileva altresì l'inopportunità di intervenire in questa fase dell'anno. Sottolinea infine che si rischia di pregiudicare tutto il lavoro svolto dalla Commissione nell'elaborazione del testo a causa di questa misura.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) propone di trasformare in ordine del giorno il contenuto dell'emendamento Montagnoli 22.23.

Il Ministro Altero MATTEOLI ritiene condivisibile quanto detto dal relatore. Esprime apprezzamento per il lavoro affrontato dalla Commissione riguardo al provvedimento sulla sicurezza stradale e ritiene che i lavori siano stati informati ai principi della serietà e della ragionevolezza. Pur ritenendo condivisibile le finalità dell'emendamento presentato dal deputato Montagnoli, ritiene che la delega ai sindaci riguardo alle modalità di somministrazione delle bevande alcoliche nelle ore notturne potrebbe portare a notevoli difformità sul territorio. Ritiene opportuno esaminare questa disposizione in una sede diversa e non introdurre nel testo una misura che rischierebbe di essere modificata dall'altro ramo del Parlamento, con la conseguenza di ritardare i tempi di approvazione del provvedimento. Evidenzia invece l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento che reca importanti misure nell'interesse del Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Governo per la collaborazione prestata nell'elaborazione di questo testo. Ricorda che sul codice della strada negli ultimi anni ci sono stati solo interventi dettati da situazioni di emergenza e che questo è il primo testo organico in materia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce che il testo portato in sede legislativa

è ampiamente condiviso dal proprio gruppo e ritiene anch'egli che la Commissione abbia fatto un lavoro sicuramente apprezzabile. Rileva che il proprio emendamento corrisponde ad un accordo definito nel momento in cui è stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa ed è condiviso dal Ministro dell'interno, in quanto demanda agli enti locali le determinazioni sulla somministrazione di bevande alcoliche durante le ore notturne. Sottolinea che anche il Ministro Matteoli si è dichiarato d'accordo con i contenuti dell'emendamento, che affidando la disciplina della materia alla responsabilità degli enti locali, va nella direzione del federalismo. Ritiene quindi opportuno che la Commissione proceda alla votazione dell'emendamento.

Gianluca PINI (LNP) ringrazia il Ministro Matteoli per la valutazione obiettiva della portata dell'emendamento, che è volto ad attribuire ai sindaci la determinazione degli orari di somministrazione delle bevande alcoliche. Rileva che gli esercizi commerciali che somministrano bevande alcoliche vengono trattati in maniera diversa a secondo della presenza o meno di spettacoli di intrattenimento. A suo giudizio gli eventuali problemi che potrebbero crearsi al Senato potrebbero essere in quella sede affrontati e superati. Ricorda che lo stralcio di questa disposizione nel disegno di legge comunitaria effettuato al Senato è stato operato solo in ragione del fatto che si è ritenuto che questa materia non fosse competenza specifica della XIV Commissione ma che dovesse essere affrontata nel provvedimento di riforma del codice della strada.

Il Ministro Altero MATTEOLI ribadisce l'opportunità, per la Commissione di non dividersi su questo argomento, riconoscendo espressamente che sulla materia la propria posizione è diversa da quella espressa dal sottosegretario Giovanardi.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ritiene opportuno un approfondimento al fine di trovare una formulazione migliore, sulla



quale possa convenire la Commissione nel suo complesso. Ritiene che l'emendamento potrebbe determinare comportamenti differenti tra i sindaci dei comuni in relazione alla presenza o meno di discoteche nel loro territorio.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, condivide la proposta del presidente di accantonare l'emendamento Montagnoli 22.23, al fine di predisporre una riformulazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, accantona quindi l'emendamento Montagnoli 22.23.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, avverte di aver presentato una riformulazione del proprio emendamento 6.3 che accoglie alcuni dei suggerimenti avanzati dal deputato Velo.

La Commissione approva in linea di principio l'emendamento 6.3 del relatore, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 8 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sull'incidente accaduto nella stazione di Viareggio e sulle condizioni di**

**sicurezza del trasporto ferroviario, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV) e Silvia VELO (PD).

Il ministro Altero MATTEOLI fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.  
C. 2561 Governo.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).**

**ULTERIORE EMENDAMENTO DEL RELATORE  
E NUOVE FORMULAZIONI**

ART. 5.

*Al comma 5, sostituire le parole da: a decorrere dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: ai veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2011.*

**5. 7. Il Relatore.**

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « ART. 94-bis. — (Divieto di intestazione fittizia uso dei veicoli). 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbiano il possesso del veicolo e compiano l'operazione dissimulando l'identità del

soggetto che effettivamente ne dispone, o ne abbia l'effettiva responsabilità. Ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve essere registrato nell'archivio di cui al comma 4.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno

accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera *b*), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.»

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «*2-bis*. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».

**6. 3.** (nuova formulazione). Il Relatore.

#### ART. 12.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

\* **12. 2.** (nuova formulazione). Brugger, Zeller.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

\* **12. 6.** (nuova formulazione). Montagnoli.

#### ART. 15.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «*12-bis*. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento. All'ente da cui dipende l'organo accertatore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.

*12-ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma *12-bis* dall'ente che ha effettuato l'accertamento

all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione all'ente da cui dipende l'organo accertatore della quota di cui all'ultimo periodo del comma 12-bis ».

**15. 9.** (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 40.

*Al comma 1, sostituire le parole: dei nuovi impianti con le seguenti: degli impianti.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

*2-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 750.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**40. 3.** (nuova formulazione). Montagnoli.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IN LINEA DI PRINCIPIO**

## ART. 2.

*Premettere il seguente comma:*

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

\* **2. 4.** Compagnon.

*Premettere il seguente comma:*

01. Al comma 6 dell'articolo 23, secondo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « limitatamente alle strade di tipo E ed F per ragioni d'interesse generale o di ordine tecnico » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 ».

\* **2. 2.** Antonino Foti.

## ART. 5.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. Al comma 15 del citato articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

le parole: « Alle violazioni di cui al comma 12 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 ».

**5. 6.** Il Relatore.

## ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 6.

*(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: « **ART. 94-bis. – (Divieto di intestazione fittizia uso dei veicoli).** 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente, l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto non abbiano il possesso del veicolo e compiano l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone, o ne abbia l'effettiva responsabilità. Ogni mutamento giuridico dell'intestazione deve

essere registrato nell'archivio di cui al comma 4.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.

3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.»

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».

**6. 3.** (nuova formulazione). Il Relatore.

#### ART. 12.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

**\* 12. 2.** (nuova formulazione). Brugger, Zeller.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*2-bis.* Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di una apposita attività di studio e di sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura avanzata, con particolare riferimento ai requisiti di idoneità dei soggetti che tengono i corsi, ai relativi programmi, ai requisiti di professionalità dei docenti e di idoneità delle attrezzature. Sono altresì individuate le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono la decurtazione di punteggio relativamente alla patente di guida per le quali la frequenza dei corsi di guida sicura avanzata è utile al recupero fino ad un massimo di cinque punti.

**\* 12. 6.** (nuova formulazione). Montagnoli.

#### ART. 15.

*Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da tre a sei mesi con le seguenti: da uno a tre mesi.*

**15. 6.** Zeller, Brugger.

*Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.*

*Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole: e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma con le seguenti: le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma.*

**0. 15. 9. 2.** *(nuova formulazione).* Misiti.

*Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381,.*

**0. 15. 9. 3.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento. All'ente da cui dipende l'organo accerta-*

*tore spetta una quota dei proventi idonea a recuperare le spese di accertamento.*

*12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma, nonché l'entità e le modalità di assegnazione all'ente da cui dipende l'organo accertatore della quota di cui all'ultimo periodo del comma 12-bis ».*

**15. 9.** *(nuova formulazione).* Il Relatore.

ART. 27.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, sostituire le parole: prima di cinque anni con le seguenti: prima di tre anni.*

**27. 3.** Zeller, Brugger.

ART. 40.

*Al comma 1, sostituire le parole: dei nuovi impianti con le seguenti: degli impianti.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:*

*2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 750.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

**40. 3.** *(nuova formulazione).* Montagnoli.